

## SCHEMA

CONVENZIONE CON CEIPIEMONTE S.C.P.A. PER LA GESTIONE DELLA MISURA REGIONALE “BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER PER LA PARTECIPAZIONE AD EVENTI FIERISTICI INTERNAZIONALI” DI CUI ALL’ART. 14 DELLA L. R. 4 DICEMBRE 2009, N.30.

Tra:

la REGIONE PIEMONTE – Struttura Speciale Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, in persona del ..... nato a ..... il .....domiciliato per l’incarico presso la sede della Regione Piemonte, piazza Castello 165 – Torino, (nel seguito Regione)

e:

Ceipiemonte s.c.p.a. con sede in Torino c.so Regio Parco 27/29 – 10152 Torino (numero di iscrizione al registro delle imprese .....) in persona del ....., nato a ... il ... ..... a ciò facultizzato con procura .....domiciliato per la carica in Torino ..... (nel seguito Ceipiemonte)

### PREMESSO CHE

Con Legge Regionale del 13 marzo 2006 n. 13 la Regione Piemonte ha promosso unitamente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del Piemonte la costituzione della società consortile per azioni Ceipiemonte il cui oggetto sociale comprende il coordinamento e l'integrazione delle iniziative volte a favorire l'internazionalizzazione dell'economia piemontese quali in particolare:

- a ) il rafforzamento della presenza delle imprese piemontesi sui mercati esteri;
- b) l'attrazione degli investimenti in Piemonte;
- c) la valorizzazione internazionale dell'offerta turistica regionale;
- d) la promozione sul mercato globale dei prodotti e servizi delle imprese piemontesi compresa la filiera agroalimentare;
- e) la valorizzazione del "sistema Piemonte" anche al fine di connotarne territorialmente i prodotti e di accrescerne il richiamo commerciale.

Ai sensi dell’art. 14 della L.R. 4 dicembre 2009 n. 30 per arginare la sofferenza finanziaria che colpisce l’economia piemontese sono state individuate misure in favore delle piccole e medie imprese, nel quadro di quelle previste dalla L.R. 22 novembre 2004 n. 34 (interventi per lo sviluppo delle attività produttive) e, in particolare sono stati istituiti voucher per la partecipazione a fiere internazionali. La misura prevede la possibilità per le imprese piemontesi selezionate attraverso procedura pubblica, di beneficiare di un voucher a parziale rimborso delle spese sostenute, pari a euro 3.000,00 per le fiere europee e 4.500,00 euro per le fiere extraeuropee, per la partecipazione a fiere, manifestazioni, iniziative di carattere promozionale e commerciale da gestirsi tramite la società *in house* Ceipiemonte s.c.p.a. autorizzando la spesa di 1 milione di euro ;

Con la determinazione regionale n. 354 del 28/12/09 sono stati assunti i relativi impegni di spesa per un importo pari ad euro 1.000.000, a valere sul cap. 187413 (ass. n. 107525) a favore di Ceipiemonte s.c.p.a. per la gestione della misura relativa ai voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali, demandando a successivo provvedimento amministrativo la definizione dei criteri e delle modalità di erogazione della misura stessa;

Con la D.G.R. n. 32 – 45 del 30/04/2010 è stata apportata una parziale modifica della D.G.R. 69 – 13722 del 29 marzo 2010 relativa all’approvazione del “Bando per l’erogazione di voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali” in relazione ai soli termini di presentazione delle domande.

Con la deliberazione n. 69-13722 del 29 marzo 2010 è stato approvato il bando per l’erogazione del voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali ai sensi dell’art. 14 comma 1 lettera c) della L.R. n. 30/2009 con cui è stato affidato a Finpiemonte s.p.a. l’incarico di affiancare Ceipiemonte s.c.p.a. nello svolgimento delle attività di selezione e individuazione dei soggetti beneficiari della suddetta misura nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti nel bando;

Con la determinazione regionale n. 126 del 23 agosto 2010 sono state approvate le graduatorie definitive delle domande presentate in riferimento al bando succitato da cui risulta che i voucher assegnati alle imprese aggiudicatrici ammontano ad euro 607.500,00;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione tra le parti

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### **Art.1 Oggetto**

La Regione Piemonte affida a Ceipiemonte le attività di seguito specificate, connesse e funzionali alla gestione della misura relativa ai voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali ai sensi della L.R. 30/2009 art. 14 comma 1 lettera c) e delle DGR n. 69-13722 del 29/3/2010 e n. 32 – 45 del 30/04/2010.

### **Art. 2 Risorse**

1.La Regione, in applicazione di quanto stabilito con la determinazione regionale n. 354 del 28/12/2009 e della deliberazione n. 69-13722 del 29/03/ 2010 trasferisce a Ceipiemonte su conto corrente bancario indicato da Ceipiemonte stesso.

2.Il trasferimento è effettuato a favore di Ceipiemonte sulla base delle somme che Ceipiemonte stesso comunicherà alla Regione per far fronte alle richieste di erogazione dei voucher pervenute dalle aziende beneficiarie.

Il trasferimento avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

3. Eventuali residui delle risorse complessivamente assegnate potranno essere utilizzate da Ceipiemonte sulla base di espressa indicazione da parte della Regione Piemonte per far fronte al finanziamento di ulteriori iniziative nel quadro di quelle previste dalle L.L.R.R. 32/1987 e 34/2004 a seguito di appositi atti deliberativi regionali.

La Regione comunicherà a Ceipiemonte le iniziative approvate e le risorse da destinare alle stesse.

In questo caso il trasferimento avverrà nella misura del 50% ad avvio delle attività e il restante 50% a saldo e a seguito di idonea rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute.

### **Art. 3 Attività affidate a Ceipiemonte**

Ceipiemonte incaricato della gestione della misura regionale per l'erogazione di voucher per la partecipazione ad eventi fieristici internazionali per espressa volontà legislativa, provvede a:

- comunicare alle imprese interessate l'assegnazione del contributo, con eventuale scorrimento delle graduatorie approvate dalla Regione Piemonte in caso di rinuncia degli assegnatari,
- ricevere e verificare la documentazione presentata dalle imprese assegnatarie quale rendicontazione delle attività svolte e delle spese sostenute;
- erogare il contributo alle imprese sulla base di quanto previsto dal bando al punto 7 e a seguito del trasferimento di risorse operato dalla Regione Piemonte secondo quanto previsto all'art. 2 della presente Convenzione.

### **Art. 4 Attività svolte dalla Regione Piemonte**

La Regione Piemonte, anche su proposta di Ceipiemonte ai sensi degli artt. 11 e 12 della L.R. 34/04 può revocare il contributo. La restituzione del contributo e il pagamento della sanzione avverranno secondo le modalità di cui all'art. 9, comma 5 del del D. Lgs 123/98.

A tal fine Ceipiemonte consente in ogni momento alla Regione l'ispezione e il controllo della documentazione relativa alla gestione delle risorse fornendo informazioni, dati e documenti relativi all'attuazione degli interventi.

### **Art. 5 Obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria**

Ceipiemonte è tenuto a denunciare (in termini sufficientemente circostanziati) all'Autorità giudiziaria fatti che possano configurarsi come reati, di cui venga a conoscenza in occasione dell'esercizio di funzioni o di svolgimento di attività oggetto del presente affidamento. Di ogni denuncia è data immediatamente informazione alla Regione - Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale.

### **Art. 6 Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e avrà durata di anni 2 e comunque sino al completo utilizzo delle risorse trasferite e all'espletamento delle relative procedure di rendicontazione.

### **Art. 7 Modalità di revisione della Convenzione**

Le parti potranno di comune accordo rivedere in tutto o in parte le clausole contrattuali qualora intervengano modificazioni della normativa regionale che possano comportare un mutamento delle modalità di svolgimento delle attività in oggetto o delle condizioni di affidamento delle medesime. Le modificazioni e gli adeguamenti previsti nel presente articolo verranno formalizzati per iscritto e non comportano revoca dell'affidamento oggetto della presente Convenzione né deroga alla durata di quest'ultimo.

### **Art. 8 Risoluzione della Convenzione**

La presente Convenzione si risolve qualora le parti abbiano commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti in questa Convenzione, avuto riguardo all'interesse dell'altra. La Regione, qualora intenda avvalersi della clausola di risoluzione, contesta a Ceipiemonte l'inadempienza riscontrata entro 30 (trenta) giorni, intimando alla stessa di rimuovere le cause di inadempimento. A seguito della predetta contestazione, Ceipiemonte può presentare controdeduzioni entro i successivi 30 (trenta) giorni.

Qualora, a seguito della contestazione o dell'intimazione di cui sopra, Ceipiemonte non elimini tempestivamente le cause dell'inadempimento ovvero, qualora la Regione non ritenga accettabili e

soddisfacenti le giustificazioni addotte nelle controdeduzioni, può essere richiesta la risoluzione della Convenzione.

**Art. 9 Registrazione in caso d'uso**

La presente Convenzione verrà registrata in caso d'uso. Tutte le imposte e tasse derivanti, a norma delle vigenti leggi, dalla presente Convenzione sono a carico di Ceipiemonte .

**Art. 10 Foro competente**

Per la soluzione di eventuali controversie è competente il Foro di Torino.

Regione Piemonte

Ceipiemonte s.c.p.a.

---

---